

Allegato alla Deliberazione di C.P. n. 8 del 27.02.2003

REGOLAMENTO

***PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA
AZZURRA, DEL VESSILLO DELLA PROVINCIA, DELLE BANDIERE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'UNIONE EUROPEA, DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA***

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Partecipazione della Provincia a cerimonie	“ 1

CAPO II - LO STEMMA PROVINCIALE

Art. 3	Descrizione dello stemma	“ 1
Art. 4	Stemma e custodia	“ 2
Art. 5	Divieto di uso dello stemma	“ 2
Art. 6	Riproduzione del timbro ufficiale	“ 2

CAPO III - IL GONFALONE

Art. 7	Descrizione del Gonfalone	“ 2
Art. 8	Custodia del Gonfalone	“ 2
Art. 9	Uso del Gonfalone	“ 3
Art. 10	Cerimonie religiose, processioni, cortei funebri e commemorativi	“ 3

CAPO IV - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI

Art. 11	Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Autonoma FVG ed il vessillo provinciale	“ 4
Art. 12	Regole per l'esposizione delle bandiere	“ 5
Art. 13	Tempi di esposizione	“ 5
Art. 14	Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici Provinciali	“ 6
Art. 15	Esposizione delle bandiere nelle cerimonie	“ 6
Art. 16	Designazione del responsabile del procedimento	“ 6

CAPO V - LA FASCIA AZZURRA

Art. 17	Uso della fascia azzurra	“ 7
---------	--------------------------	-----

CAPO VI - NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 18	Norma finale ed entrata in vigore	“ 7
---------	-----------------------------------	-----

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia azzurra, nonché delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del vessillo della Provincia. Viene emanato in applicazione dello Statuto provinciale, della legge 5 febbraio 1998 n.22, del D.P.R. 7 aprile 2000 n.121 e della L.R. 27 novembre 2001, n. 27.

ART. 2

Partecipazione della Provincia a cerimonie

1. Le partecipazioni della Provincia a cerimonie pubbliche con il gonfalone e fascia azzurra sono disposte dal Presidente.
2. La partecipazione del gonfalone deve essere accompagnata dal Presidente o da suo delegato.
3. Salvo diversa assegnazione di posti, il Presidente, la Giunta e i Consiglieri Provinciali, durante la cerimonia, seguiranno il gonfalone provinciale.
4. Il competente Settore provvederà tempestivamente ad informare il personale incaricato dello svolgimento del servizio.

CAPO II

LO STEMMA PROVINCIALE

ART.3

Descrizione dello stemma

1. Lo stemma della Provincia è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 30.04.1976.
2. Lo stemma araldico reca la seguente blasonatura: è costituito da uno scudo di colore azzurro, con bordura d'oro, caricato dell'immagine della Dea Concordia vestita che tiene nella mano destra un ramoscello d'ulivo al naturale e nella sinistra una comucopia d'oro piena di frutti pure al naturale; sotto la punta dello scudo, su lista d'azzurro, con le estremità bifide, il motto in caratteri romani maiuscoli di nero "CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT". Ornamenti esteriori da Provincia.

ART. 4

Stemma e custodia

1. Lo stemma è riprodotto nel timbro della Provincia per la identificazione degli atti e documenti, rendendoli così ufficiali e legali ad ogni effetto di legge.

ART. 5

Divieto di uso dello stemma

1. Lo stemma è di proprietà della Provincia ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, riprodurlo su bandiere, stendardi ed altro, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.

2. Il Presidente può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Provincia a Enti o Istituzioni per fini anche non istituzionali, nonché a privati, ove sussista un pubblico interesse.

ART. 6

Riproduzione del timbro ufficiale

1. Per gli usi correnti certificativi, i Dirigenti possono richiedere la riproduzione del timbro ufficiale, anche con l'eventuale aggiunta dell'indicazione dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.

2. I consegnatari dei timbri devono conservarli con cura e sono responsabili dell'uso.

CAPO III

IL GONFALONE

ART. 7

Descrizione del Gonfalone

1. Il gonfalone, di foggia regolamentare, riproduce lo stemma della Provincia con drappo partito, d'azzurro e di giallo, riccamente ornato di ricami d'oro con l'iscrizione centrata in oro "Provincia di Pordenone".

ART. 8

Custodia del Gonfalone

1. Il gonfalone viene ordinariamente custodito nella sala consiliare, collocato alla sinistra della bandiera nazionale.

ART. 9

Uso del Gonfalone

1. In tutte le esposizioni e cerimonie, il gonfalone segue o affianca la bandiera nazionale cui spetta il posto d'onore.
2. L'esposizione del gonfalone al balcone o all'interno della sede provinciale deve essere effettuata nelle occasioni solenni unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana, a quella dell'Unione Europea ed a quella della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. L'esposizione del gonfalone è sempre subordinata a quella della bandiera nazionale.
4. La scorta d'onore al gonfalone della Provincia sarà effettuata da tre dipendenti in alta uniforme, di cui uno sorregge il gonfalone e gli altri si porranno ai lati dello stesso. Il servizio di scorta sarà svolto anche da agenti della vigilanza ittico venatoria.

ART. 10

Cerimonie religiose, processioni, cortei funebri e commemorativi

1. Quando la rappresentanza della Provincia prende parte a cerimonie religiose in luoghi di culto, il gonfalone starà ordinariamente alla sinistra araldica dell'altare o equivalente. In ugual modo sarà disposto per la partecipazione alla Messa al campo.
2. Inoltre:
 - Nelle processioni religiose il gonfalone fiancheggerà o seguirà immediatamente il Clero, con lo stesso ordine indicato al comma 1 mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno a seconda del grado gerarchico;
 - Nei cortei funebri i vessilli fiancheggeranno i feretri od apriranno i cortei stessi;
 - In occasione di cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, al gonfalone della Provincia viene riservato il posto d'onore assieme alla bandiera nazionale ed alle altre decorate al valore civile o militare, mentre i vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

CAPO IV

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI

ART. 11

Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il vessillo provinciale

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Friuli Venezia Giulia ed il vessillo della Provincia vengono esposte all'esterno della sede provinciale e degli altri edifici provinciali in corrispondenza dell'orario di attività degli uffici, secondo le specifiche disposizioni dell'Ufficio Territoriale del Governo. Qualora vi sia una sufficiente illuminazione le bandiere possono restare esposte anche durante la notte.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposita determinazione dirigenziale, vengono individuati gli altri edifici provinciali ove saranno esposte le bandiere ed il vessillo provinciale nelle seguenti giornate:

a) 7 gennaio (Festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1 maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'Unità nazionale);

b) il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alle quattro bandiere deve essere esposta anche quella delle Nazioni Unite;

c) in altre ricorrenze o solennità secondo le direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, dal Prefetto.

ART. 12

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. La bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza con il seguente ordine, guardando il palazzo:

UNIONE EUROPEA - ITALIA - REGIONE FVG - PROVINCIA.

2. In occasione della ricorrenza della giornata delle Nazioni Unite - 24 ottobre - unitamente alle quattro bandiere di cui al comma 1), verrà esposta anche la bandiera delle Nazioni Unite secondo il seguente ordine, guardando il Palazzo:

UNIONE EUROPEA - ITALIA - ONU - REGIONE FVG - PROVINCIA.

3. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.

4. In caso di lutto le bandiere sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due strisce di velo nero all'estremità dell'inferitura (parte del palo).

5. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.

6. Su ogni asta si appone una sola bandiera.

ART. 13

Tempi di esposizione

1. In occasione delle riunioni del Consiglio provinciale in luogo diverso dalla sede, le bandiere sono esposte con l'inizio dell'attività degli uffici, nella giornata di convocazione delle sedute, e sono ammainate al termine dei lavori consiliari.

ART. 14

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici provinciali

1. All'interno degli edifici provinciali la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono esposte:
 - nell'Ufficio del Presidente della Provincia;
 - nella sala della Giunta Provinciale;
 - nella Sala del Consiglio provinciale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio provinciale è stato convocato;
 - nell'ufficio del Presidente del Consiglio;
 - nell'ufficio del Segretario Generale
2. Nell'Ufficio del Presidente dell'Ente, del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.
3. Le bandiere nazionali, europea e regionale, di uguali dimensioni sono esposte su aste poste a terra ed in prossimità delle scrivanie o del tavolo della presidenza del Consiglio provinciale.
4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.
5. In caso di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

ART. 15

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

1. In caso di pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e nelle cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.
2. All'esterno e all'interno degli edifici provinciali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniere.

ART. 16

Designazione del responsabile del procedimento

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale, sono individuati i responsabili alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici provinciali ed i loro sostituti.

CAPO V

LA FASCIA AZZURRA

Art.17

Uso della fascia azzurra

1. Distintivo del Presidente è la fascia azzurra, da portarsi a tracolla, con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia.
2. L'uso della fascia azzurra è strettamente riservato alla persona del Presidente il quale potrà farsi rappresentare con l'uso del distintivo della carica.

CAPO VI

NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

Art.18

Norma finale ed entrata in vigore

1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1998 n.22, del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 e della L.R. 27 novembre 2001, n. 27.
2. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di esecutività della relativa delibera di approvazione.